

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4659 del 10/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - DGR 201/2016. SOCIETÀ HERA SPA CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA LOC. PARASACCO, VIA DEL PLATANO N. 13. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4790 del 10/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

sinadoc. Pratica 34895/2017/fd

(codice agglomerato AFE0067)

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DGR 201/2016. Società HERA SPA con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA LOC. PARASACCO, VIA DEL PLATANO N. 13. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE**.

I L D I R I G E N T E

Vista la domanda in data 13.12.2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 15.12.2017 con il n. 14065, presentata dalla ditta **"HERA SPA"**, nella persona di SCARCELLA GIANNICOLA in qualità di Legale Rappresentante/Responsabile Impianti Fognario Depurativi, con sede legale nel Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4 ed impianto nel Comune di FERRARA LOC. PARASACCO, VIA DEL PLATANO N. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di **RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO** relativa all'agglomerato di Parasacco (FE);

visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con nota in data 15.01.2018, assunta al P.G. dell'ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2018/569 del 17/01/2019, con cui esprime nulla osta per quanto di competenza con prescrizioni per quanto concerne il titolo abilitativo del rumore;

vista la nota in data 8.10.2018 di prot. n. 91440, di trasmissione, da parte della ditta HERA spa, di documentazione tecnica a completamento della domanda AUA per l'impianto di Parasacco, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 08.10.2018 con il n. 12183;

visto il parere del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara, di P.G. n. 13716 del 12.11.2018, con cui non ha evidenziato elementi di carattere ambientale ostativo al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, a condizione che venga rispettato quanto previsto all'art. 101 c. 3 del Dlgs. 152/06, anche per lo scaricatore di piena, più in particolare si potrà assoggettare lo scomatore alla prescrizione che preveda almeno il pretrattamento dei solidi grossolani, od eventualmente imporre allo scolmatore il rispetto degli stessi limiti previsti per lo scarico terminale del sistema depurativo;

vista la nota di HERA spa, di prot. n. 95035 del 08.10.2019, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 09.10.2019 con il n. 154800, con cui trasmette planimetria aggiornata della rete fognaria dell'agglomerato di Parasacco;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni:

visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

visti:

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. n. 4/07;

L.R. 21/2012;

visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

considerato che l'agglomerato di Parasacco è servito da una popolazione di circa 22 abitanti con scarichi fognari esistenti ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;

considerato che, in merito al parere di ARPA Servizi Territoriali, eventuali sistemi di pretrattamento per gli scolmatori esistenti devono essere programmati nel Piano di Indirizzo, così come previsto al punto 3.6 della deliberazione di G. R. n. 286 del 14 febbraio 2005;

ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016

si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

dato atto che con DDG della Regione Emilia Romagna n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia ed il documento "Manuale Organizzativo" di Arpae;

dato atto che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;

dato atto che la Ditta HERA spa, con nota inviata via PEC in data 12/07/2019 con prot. n. 68954, acquisita al Prot. di ARPAE n. PG/2019/109471 del 11/10/2019, ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01180665497526 del 30/01/2019, assieme al presente atto;

dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Auto-rizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla ditta "**HERA SPA**", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Comune di BOLOGNA, VIA BERTI PICCHAT N. 2/4, C.F. e P IVA n. 04245520376, per l'esercizio dell'attività RACCOLTA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO, a servizio dell'agglomerato in COMUNE DI FERRARA LOC PARASACCO (**codice agglomerato AFE0067**).

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura

1. *Lo scarico autorizzato in via del Platano nel corpo idrico ricettore Scolo Matrana, tramite fosso di campagna*, è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1", deve rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla tab. 3 del punto 7) della delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09.06.2003, ovvero:
solidi sospesi totali (mg/l) – Non più del 50% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 200 mg/l
BOD (mg/l) – Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 250 mg/l
COD mg/l) – Non più del 70% del valore a monte dell'impianto e comunque ≤ 500 mg/l
2. L'Ente gestore deve effettuare autocontrolli, per i parametri sopramenzionati, allo scarico dell'impianto e alle acque in entrata, con una frequenza di campionamento semestrale, i cui certificati dovranno essere tenuti a disposizione degli Enti di controllo;
3. Dovrà essere prevista la periodica e regolare pulizia delle fosse imhoff con la rimozione dei fanghi ogni qualvolta ve ne sia la necessità al fine di mantenere una corretta efficienza di trattamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione deve tenere un registro nel quale devono essere annotate le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione della vasca.
5. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2".
6. lo scaricatore di piena, indicato nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante (allegato 1), a servizio di questa rete fognaria deve essere mantenuto costantemente accessibile per la manutenzione da parte del gestore e per eventuali ispezioni atte a verificarne il corretto funzionamento, deve risultare dimensionato in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nel corpo idrico ricettore, delle acque sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco.
7. L'impianto di depurazione autorizzato con il presente atto, non dovrà recare alcun nocumento a persone o cose, in particolare per il rumore, odori e aerosol.
8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
9. In occasione di manutenzioni ordinarie e straordinarie si dovranno adottare, misure alternative all'utilizzo del by-pass, smaltendo i reflui mediante conferimento degli stessi ad altro impianto.
10. Il punto assunto per il campionamento ed il controllo dello scarico dell'impianto di depurazione, nella planimetria allegata (allegato 1) deve essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli organi di controllo. Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.
11. Il pozzetto di campionamento, sopramenzionato, dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte

dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

12. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
13. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotteranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
14. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
15. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico fognario.

B) prescrizioni per l'impatto acustico

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE di Ferrara normale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere

comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicate nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla ditta HERA spa e trasmesso in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile del Servizio
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.